

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE IV CIVILE
Presidente rel. Est. Dott. Piero Calabrò
Sentenza 14 Febbraio 2002, nr. 481/02

Svolgimento

Con ricorso depositato in data 06.10.2000 C.G. adiva a questo Tribunale perché pronunziasse, con addebito di responsabilità alla moglie, la separazione coniugale da L.S., con la quale ebbe a contrarre matrimonio concordatario il 31.10.1999 in Milano.

A tale scopo esponeva:

- di non avere avuto figli in costanza di matrimonio;
- di ritenere impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale, in conseguenza del comportamento della moglie, reputato contrario ai doveri nascenti dal matrimonio in quanto, venuta a conoscenza dell'uso saltuario di cocaina da parte del marito, ebbe a "denigrarlo con parenti ed amici" e ad "apostrofarlo con espressioni tipo: Taci tu che sei drogato".

Della pendenza della domanda era debitamente noviziato il Pubblico Ministero.

Comparsi entrambi i coniugi all'udienza ex art. 708 c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione il Presidente, adottati i provvedimenti provvisori di propria competenza, disponeva per l'ulteriore prosecuzione del processo.

Innanzi al G.I. designato si costituivano entrambe le parti: parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione con addebito alla moglie, mentre parte resistente chiedeva addebitarsi la separazione al marito in quanto, oltre ad assumere sostanze stupefacenti, aveva abbandonato la casa coniugale e cessato ogni contributo ai bisogni della famiglia.

Compiutamente trattato ed istruito il processo e precisate, come in epigrafe, le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, entro i limiti di cui appresso.

Dal tenore degli atti di causa, dal comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, nonché dalle reciproche accuse rivolte dall'un coniuge all'altro, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza (del resto già da tempo interrotta).

Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione dei coniugi C.G. e L.S..

Quanto, invece, alle reciproche domande di addebito della separazione svolte dalle parti, reputa il Tribunale che debba essere accolta solo quella proposta dalla resistente.

In sede di interrogatorio formale (vedasi verbale d'udienza del 06.11.2001) il C.G. ebbe espressamente ad ammettere:

- di "fare uso saltuario di cocaina"
- da "avere lasciato la casa coniugale"
- di non avere, dopo tale momento, "versato alcunché alla famiglia"

Appaiono evidenti, con riferimento alle anzidette circostanze ammesse dal ricorrente, molteplici e macroscopiche violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.

In primo luogo, l'allontanamento dalla casa coniugale del C.G. integra la violazione del dovere di coabitazione sancito dal secondo comma dell'art. 143 c.c. e non appare certamente giustificato dalla asserita diffusione, ad opera della moglie, della notizia dell'uso di cocaina da parte del marito.

In secondo luogo, la norma di cui all'art. 143 c.c. appare violata con riferimento, oltre che al dovere di assistenza materiale sancito al II comma, anche agli ulteriori doveri enucleati dal III comma, ai quali il ricorrente è venuto meno laddove, come dallo stesso confessato, dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, ha cessato ogni contributo alla famiglia.

Non meno grave è la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio perpetrata dal marito mediante l'uso (seppure ammesso solo in via saltuaria) di cocaina.

Premesso che l'addebito della separazione può essere fondato, oltre che sul mancato rispetto "di regole di condotta imperative ed inderogabili" anche sulla violazione "di norme morali di particolare rilevanza" (v. Cass. 12.01.2000 n. 279), non v'è dubbio che, nel caso di specie, la condotta del C.G. debba essere qualificata come contraria ai principi etici di lealtà che debbono necessariamente accompagnare qualsivoglia rapporto di convivenza e, a maggior ragione, il rapporto di coniugio.

Avendo il ricorrente escluso un proprio stato di "tossicodipendenza" (e, pertanto, una situazione patologica tale da menomare la sua volontà e le sue capacità di determinazione) l'uso di cocaina ed il suo occultamento alla L.S. costituiscono un comportamento sicuramente idoneo a rendere non solo intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, ma anche a minare radicalmente la fiducia riposta dalla moglie nelle qualità morali del marito, nonché ad integrare una palese violazione dell'obbligo fondamentale di lealtà coniugale.

Non vanno, inoltre, sottaciute le altre problematiche introdotte in modo deleterio nell'ambito della comunità familiare dall'ammesso uso di cocaina: basti pensare ai costi economici necessari per il procacciamento di tale notoriamente costosa sostanza ed alla loro incidenza sull'apporto contributivo ai bisogni della famiglia, nonché agli indispensabili contatti con l'inevitabile "fornitore" ed alla situazione di degrado morale che, in tale modo è stata proposta agli occhi del coniuge incolpevole.

Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere accolta la richiesta della L.S. di addebito della separazione al marito.

Diversa sorte va, invece, riservata all'analogha domanda svolta dal ricorrente in quanto nessun addebito oggettivamente rilevante può essere imputato alla resistente.

Il C.G. infatti, non ha saputo dimostrare mediante idonee deduzioni istruttorie le circostanze asserite nei propri scritti difensivi: è sufficiente osservare che il ricorrente ha dedotto, al riguardo, un solo capitolo di prova (il numero 1) palesemente generico ed idoneo, ad esempio, a provare le riferite richieste di “aiuto alla famiglia e ai sacerdoti (v. pag. 3 comparsa conclusionale) rispetto alle quali sarebbe manifestata la pretesa assenza di solidarietà da parte della moglie.

Ciò, anche a volere prescindere dalla osservanza che tali allegazioni appaiono, in tutta evidenza, contraddittorie rispetto all’asserito uso “solo saltuario” di cocaina.

Né, in linea di principio, l’aver eventualmente riferito circostanze vere a pesone (amici e parenti) che avrebbero potuto aiutare il C.G. costituisce, neppure in astratto, motivo di addebito concretamente impugnabile alla moglie.

La richiesta in tal senso avanzata dalla parte ricorrente deve, perciò, essere respinta.

Da ultimo, deve darsi atto che entrambe le parti hanno rinunciato, in limite litis, alle altre domande inizialmente fatte valere nei rispettivi scritti difensivi (vedansi le precisazioni delle conclusioni della resistente e la prima pagina della comparsa conclusionale del ricorrente).

Le spese processuali seguono la soccombenza del C.G. e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza va munita della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto in data 06.10.2000 da C.G. nei confronti di L.S., così provvede:

- 1) pronunzia la separazione personale di C.G. da L.S., con addebito di responsabilità al marito;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della moglie, liquidate in Euro 3.986,15 (di cui 36,15 per esborsi, € 1.050,00 per diritti ed € 2.900,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge;
- 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 14.02.2002
Il Presidente Rel Est.
(dott. P. Calabrò)